

Spett.le
Arpae-SAC Ferrara
Unità Autorizzazioni complesse ed Energia

PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it

p.c.

Regione Emilia-Romagna

**Area Valutazione Impatto Ambientale
e Autorizzazioni**

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c.:

Unione dei Comuni Valli e Delizie

**Piazza Umberto I, n. 5 - 44015
Portomaggiore**

PEC:
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it

COMUNE DI ARGENTA
municipio@pec.comune.argenta.fe.it

**OGGETTO: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. EG LAGO SRL -
Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto
Ambientale per il progetto “Impianto per la produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a
12,67 MW”, situato nel comune di Argenta (FE) (il “Progetto”).**

Proponente: EG Lago S.r.l

Riscontro parere Comune di Argenta

Spett.le Ente,

in riferimento al parere emesso in Conferenza dei Servizi del 13/05/2025, la EG Lago s.r.l. (di seguito la “**Società**”), con sede legale in Milano, Via dei Pellegrini 12 (C.F. e P.IVA 12084550966) in persona del procuratore speciale, Dott. Alessandro Ceschiati, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- ***“Considerando che il progetto originario, inizialmente configurato come impianto fotovoltaico, è stato modificato sostanzialmente, convertendolo in agrivoltaico per cui non è stata accolta la proposta dell’Unione Valli e Delizie di conclusione negativa del procedimento al fine di permettere al proponente di presentare una nuova istanza conforme alle attuali disposizioni normative, per consentire ai cittadini ed a tutti i portatori di interessi di esprimere le proprie osservazioni nonché agli Enti e Gestori di Pubblici Servizi di avere adeguati tempi per effettuare le necessarie verifiche ed esprimere le relative valutazioni di competenza nell’ambito di un completo procedimento istruttorio.”***

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, peraltro in caso analogo a quello nel caso di specie nel quale il proponente ha integrato il progetto convertendolo da fotovoltaico ad agrivoltaico, *“anche la più radicale modifica di un progetto costituisce, in ogni caso, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, una variazione sostanziale, non già un nuovo progetto”* (Cfr. sentenza TAR Bari, 23 marzo 2023, n. 528). Pertanto, una conclusione negativa del procedimento per consentire la conversione del progetto in agrivoltaico, come suggerita dal Comune di Argenta, sarebbe stata illegittima e contraria ai principi giurisprudenziali sopra delineati.

- ***“l’impianto EG Lago è strettamente legato agli altri impianti fotovoltaici a terra del cd “Cluster Bando” già autorizzati nel territorio del Comune di Argenta con la differenza che questo prevede l’installazione di strutture molto più alte ed impattanti dal punto di vista paesaggistico;”***

Si precisa che l’alterazione totale della vocazione agricola del terreno sottostante l’impianto agrivoltaico avanzato di progetto non si verificherà, né verrà snaturata la sua vocazione originaria, in quanto, come già precisato, anche dall’elaborato citato, la proposta di progetto ha scelto di prediligere la tecnologia agrivoltaica, proprio al fine di non interrompere l’uso agricolo del terreno, ma piuttosto di perpetuarlo e integrarlo con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Relativamente a quanto affermato in relazione alle mappe di intervisibilità teorica e cumulata, come già precisato dalla medesima analisi svolta all'interno dell'elaborato citato, esse sono state prodotte attraverso uno strumento (l'analisi Viewshed del software GIS), che non è in grado di tenere conto della vegetazione, delle coltivazioni agricole, delle infrastrutture e strutture presenti sul territorio, né di tutti gli altri ostacoli visivi diversi dalla sola morfologia del terreno; sono dunque mappe estremamente cautelative, basate esclusivamente sulle quote del modello DTM reso disponibile dal Geoportale regionale, che vanno, pertanto, correttamente interpretate da chi le osserva; oltretutto, l'inquadramento topografico e l'analisi del modello DTM citato, hanno permesso di osservare che nel contesto di area vasta non sono presenti punti di vista significativi posti a quote sensibilmente più alte rispetto a quelle dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, ragion per cui, un osservatore a terra, difficilmente avrà possibilità di vedere gli impianti, se non ponendosi nelle immediate vicinanze degli stessi.

Per quanto concerne le opere di mitigazione, in particolare la componente arborea prevista lungo lati est e nord confinanti con le strade comunali Via Alberone e Via Cantalupo, essendo quelli caratterizzati dalla maggiore visibilità, si precisa che, in seguito alla maturazione, gli esemplari previsti raggiungeranno un'altezza variabile dai 4 ai 6 – 7 m rispetto al piano campagna nel giro di qualche anno.

Tale altezza risulterà sufficiente a mascherare, come preventivato, la vista dell'impianto dall'esterno, considerato che i moduli fotovoltaici raggiungeranno i 6,30 m solo nei momenti di massima inclinazione (60°) degli stessi.

D'altro canto, si conferma l'impossibilità di avere un "pronto effetto" delle opere in esame, essendo sconsigliabile trapiantare esemplari maturi, sia perché l'operazione risulterebbe costosa, complessa e rischiosa per i possibili impatti derivanti dall'eventuale trasporto, ma soprattutto per le difficoltà di attecchimento che ne conseguirebbero.

La soluzione migliore rimane dunque quella di piantare in loco i nuovi esemplari.

- ***“l’impatto ambientale in termini di alterazione paesaggistica nonché di peggioramento e frammentazione dell’ambiente agricolo a discapito anche di avifauna e fauna locale, è tale per cui la sommatoria di tutti questi impianti determina una trasformazione territoriale troppo importante per un solo ambito comunale. Se è pur vero infatti che il singolo impianto, preso separatamente, può rappresentare, con opportune mitigazioni, un buon compromesso in nome della sostenibilità energetica, nel loro***

insieme, la enorme mole di impianti concentrati in così brevi distanze, esercita una trasformazione dei suoli di significativa entità.”

L'ambito oggetto di analisi e d'intervento è stato individuato in prossimità del punto di connessione già autorizzato; collocarlo altrove, magari all'interno di uno dei Comuni confinanti, significherebbe allontanare l'impianto dallo stesso e, di conseguenza, incrementare imprescindibilmente la lunghezza del tracciato di connessione, con un aumento non solo delle possibilità che si arrechi disturbo e/o si generino interferenze nei confronti degli elementi esistenti del contesto d'intervento e della popolazione residente ma anche dei costi e delle tempistiche di realizzazione.

Ciò chiarito, occorre osservare che la normativa in materia di conferenza di servizi prevede oggi che:

- all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-*quater*, sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti (v. art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241/90);
- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'Amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni (v. art. 14-*quater*, comma 1).

Dal suesposto quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che nell'ambito del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi **nessuna amministrazione dispone di un potere di veto** e, pertanto, **nessun parere può assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente**.

Quest'ultima è, infatti, chiamata a effettuare una **valutazione ponderata** di tutti i pareri pervenuti – osservando il principio delle *posizioni prevalenti* – senza poter assegnare valenza vincolante ad alcuno dei contributi pervenuti dalle varie amministrazioni.

Tutto quanto appena dedotto risulta confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., TAR Bari, sez. II, sent. n. 528/2023) che ha, in particolare, delineato i tratti essenziali del modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi, quali **(i)** l'assenza di ogni forma di potere di veto in capo a ciascun ente partecipante ai lavori; **(ii)** l'onere, in capo all'Autorità procedente, di effettuare una autonoma sintesi dei contributi pervenuti, adottando l'atto conclusivo a valenza

esterna supportato da adeguata motivazione dalla quale si evinca l'iter logico-giuridico sotteso al bilanciamento degli interessi in gioco.

Proprio in materia di fonti rinnovabili, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che “- il procedimento unico è l'unica sede in cui “può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione” (così la sentenza della Corte n. 221 del 2022 che richiama le sentenze n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021)”; pertanto, continua la pronuncia in commento “L'esegesi, letterale e sistematica di tali disposizioni – come peraltro ben colto in seno alla Conferenza di servizi in esame dal Rappresentante unico delle Amministrazioni statali – porta alla conclusione che l'eventuale parere negativo [...] soggiace alle specifiche norme che regolano i lavori della Conferenza medesima, costituendo non già l'espressione di un potere di veto, bensì un “dissenso” qualificato che in base alla disciplina recata dagli articoli 14 – ter e 14 – quinquies della l. n. 241/90, **forma unicamente oggetto della valutazione ponderale delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, preordinata all'adozione della determinazione conclusiva**” (cfr., Cons. St., IV, sent. n. 2930/2024).

In forza di quanto sopra, il parere del Comune di Argenta, in quanto reso in Conferenza, non può intrinsecamente vincolare l'esito del procedimento.

Cordialmente.

EG Lago S.r.l.